



Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
PQA I

Modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione «Cinta Senese» registrata in qualità di denominazione di origine protetta in forza al Regolamento (UE) n. 217/2012 della Commissione del 13 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea – serie L 75 del 15 marzo 2012.

IL DIRIGENTE

Visto il Regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il Regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto l'articolo 24, paragrafo 5 del Regolamento (UE) 2024/1143, che prevede la modifica temporanea del disciplinare di produzione di una DOP o di una IGP;

Visto il Regolamento delegato (UE) 2025/27 del 30 ottobre 2024, che integra il Regolamento (UE) 2024/1143 e che abroga il Regolamento delegato (UE) n. 664/2014, in particolare, l'articolo 7, che stabilisce le relative procedure della modifica temporanea di un disciplinare di un'indicazione geografica;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 22 dicembre 2025, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 62 del 16 marzo 2026, recante attuazione del Regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il Regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto il Regolamento (UE) n. 217/2012 della Commissione del 13 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea – serie L 75 del 15 marzo 2012, con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la denominazione di origine protetta «Cinta senese»;

Visto il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle malattie animali trasmissibili – “normativa in materia di sanità animale” e, in particolare, l'articolo 70;

Visto il Regolamento delegato (UE) 2020/687, che integra il citato Regolamento (UE) 2016/429, per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate ed, in particolare, l'articolo 63 che dispone che in caso di conferma di una malattia di categoria A in animali selvatici delle specie elencate conformemente all'articolo 9, paragrafi 2, 3, e 4 del Regolamento delegato (UE) 2020/689, l'autorità competente può stabilire una zona infetta al fine di prevenire l'ulteriore diffusione della malattia;

Visto l'articolo 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 concernente disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117, che individua le autorità competenti designate ad effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nei settori elencati ed, in particolare, il comma 7 che con riferimento al settore della sanità animale di cui al comma 1, lettere c) ed e) stabilisce che il Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 4, punto 55) del Regolamento (UE) 2016/429, è l'Autorità centrale responsabile dell'organizzazione e del coordinamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali per la prevenzione e il controllo delle malattie animali trasmissibili;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 44 del 28.03.2013, recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della Salute, tra cui il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 e successive modifiche ed integrazioni della Commissione del 16 marzo 2023, che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana (PSA) e abroga il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605;

Visto il Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione per la peste suina africana in Italia per il 2025-2027, inviato alla Commissione europea per l'approvazione ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento (UE) n. 2016/429 e successivi regolamenti derivati, nonché il Manuale delle emergenze da peste suina africana in popolazioni di suini selvatici rev. 5 del 2025 e il Manuale operativo delle pesti suine nei suini detenuti rev. 5 del 2025;

Vista l'ordinanza 13 gennaio 2022 del Ministro della Salute d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, recante misure urgenti per il controllo della diffusione della Peste suina africana a seguito della conferma della presenza del virus nei selvatici, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale n. 10 del 14 gennaio 2022;

Visto il dispositivo direttoriale prot. n. 583-DGSAF-MDS-P del Ministero della Salute datato 11 gennaio 2022 ha individuato la zona infetta al fine di prevenire l'ulteriore diffusione della malattia in cui sono vietate tutte le attività all'aperto, fermo restando che detta zona è suscettibile di modifiche sulla base dell'evoluzione della situazione epidemiologica;

Visto il dispositivo dirigenziale 0001195 del 18/01/2022 del Ministero della Salute – Direzione generale della Sanità animale e dei farmaci veterinari, recante misure di controllo e prevenzione della diffusione della Peste suina africana, e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il decreto-legge 17 febbraio 2022 n. 9, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale n. 40 del 17.2.2022, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della Peste suina africana (PSA), convertito con la legge di conversione 7 aprile 2022, n. 29, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale n. 90 del 16.4.2022, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Ministero della Salute 28 giugno 2022, recante requisiti di biosicurezza degli stabilimenti che detengono suini per allevamento, delle stalle di transito e dei mezzi che trasportano suini, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale n. 173 del 26.7.2022;

Visto che l'articolo 4 del medesimo decreto attribuisce all'azienda sanitaria locale territorialmente competente, anche nell'ambito delle attività previste dai vigenti programmi di sorveglianza ed eradicazione delle malattie del suino, la verifica del rispetto dei sopra citati requisiti di biosicurezza;

Vista le ordinanze del Commissario straordinario alla Peste suina africana, nominato con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25.02.2022, ed, in particolare, l'Ordinanza n. 4/2022, con la quale sono state fornite indicazioni per l'adozione delle misure di controllo, di cui al Regolamento (UE) 2016/429 come attuate dal Regolamento delegato (UE) 2020/687, in caso di conferma di Peste suina africana nei suini detenuti e per rimodulare e per rafforzare le misure di prevenzione per i territori ancora indenni dalla malattia;

Vista l'ordinanza 20 aprile 2023 del Commissario straordinario alla Peste suina africana n. 2, concernente «Misure di controllo ed eradicazione della Peste suina africana», pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale n. 95 del 22 aprile 2023;

Vista l'ordinanza 23 maggio 2023 del Commissario straordinario alla Peste suina africana n. 3, concernente «Misure di controllo ed eradicazione della peste suina africana», pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale n. 122 del 26 maggio 2023;

Vista l'ordinanza 11 luglio 2023 del Commissario straordinario alla Peste suina africana n. 4, concernente «Misure di controllo ed eradicazione della peste suina africana» pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale n. 163 del 14 luglio 2023;

Vista l'ordinanza 24 agosto 2023 del Commissario straordinario alla Peste suina africana n. 5 «Misure di controllo ed eradicazione della peste suina africana» pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale n. 203 del 31 agosto 2023;

Vista l'ordinanza 19 febbraio 2024 del Commissario straordinario alla Peste suina africana n.1/2024, di proroga delle misure di cui all'ordinanza n. 5/2023 del 24 agosto 2023, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale n. 43 del 21 febbraio 2024;

Vista l'ordinanza 10 maggio 2024 del Commissario straordinario alla Peste suina africana n. 2/2024, recante misure speciali di applicazione del «Piano straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (*Sus scrofa*) e aggiornamento delle azioni strategiche per l'elaborazione dei Piani di eradicazione nelle zone di restrizione da peste suina africana anni 2023-2028»: controllo ed eradicazione della peste suina africana, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale n. 112 del 15 maggio 2024;

Vista l'ordinanza 29 agosto 2024 del Commissario straordinario alla Peste suina africana n. 3/2024, recante Peste suina africana, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale n. 203 del 30 agosto 2024;

Vista l'ordinanza 23 settembre 2024 del Commissario straordinario alla Peste suina africana n. 4/2024, di proroga, con modifiche, all'ordinanza 3/2024, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale n. 226 del 26 settembre 2024;

Vista l'ordinanza 2 ottobre 2024 del Commissario straordinario alla Peste suina africana n. 5/2024, recante Misure di eradicazione e sorveglianza della peste suina africana, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale n. 233 del 4 ottobre 2024;

Vista l'ordinanza 31 marzo 2025 del Commissario straordinario alla Peste suina africana n. 6/2025, di proroga all'ordinanza 5/2024, recante «Misure di eradicazione e sorveglianza della peste suina africana», pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale n. 76 del 1° aprile 2025;

Vista l'ordinanza 30 aprile 2025 del Commissario straordinario alla Peste suina africana n. 1/2025, di ulteriore proroga all'ordinanza 5/2024, recante «Misure di eradicazione e sorveglianza della peste suina africana», pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale n. 100 del 2 maggio 2025;

Vista l'ordinanza 12 giugno 2025 del Commissario straordinario alla Peste suina africana n. 2/2025, di proroga all'ordinanza 5/2024, recante «Misure di eradicazione e sorveglianza della peste suina africana», pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale n. 137 del 16 giugno 2025;

Vista l'ordinanza 14 luglio 2025 del Commissario straordinario alla Peste suina africana n. 3/2025, recante «Misure di eradicazione e sorveglianza della peste suina africana», pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale n. 162 del 15 luglio 2025;

Vista l'ordinanza 4 agosto 2025 del Commissario straordinario alla Peste suina africana n. 4/2025, recante «Misure di eradicazione e sorveglianza della peste suina africana. Zona di riduzione della densità di cinghiale e modifiche all'ordinanza commissariale n. 3/2025», pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale n. 179 del 4 agosto 2025;

Vista l'ordinanza 13 ottobre 2025 del Commissario straordinario alla Peste suina africana n. 5/2025, recante «Misure di eradicazione e sorveglianza della peste suina africana. Linee d'indirizzo per la Regione Toscana», pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale n. 239 del 14 ottobre 2025;

Vista l'ordinanza 30 ottobre 2025 del Commissario straordinario alla Peste suina africana n. 7/2025, recante «Misure di eradicazione e sorveglianza della peste suina africana», pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale n. 254 del 31 ottobre 2025;

Vista l'ordinanza 4 febbraio 2026 del Commissario straordinario alla Peste suina africana n. 1/2026, recante «Piano di azione nazionale per la cattura, l'abbattimento e il destino delle carcasse di cinghiale nelle zone indenni da PSA», pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale n. 30 del 6 febbraio 2026;

Vista l'ordinanza 4 febbraio 2026 del Commissario straordinario alla Peste suina africana n. 2/2026, recante «Misure di eradicazione e sorveglianza della peste suina africana - criteri di ripartizione somme di cui all'articolo 2, comma 2-sexies, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29», pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale n. 30 del 6 febbraio 2026;

Vista l'ordinanza 27 marzo 2026 del Commissario straordinario alla Peste suina africana n. 3/2026, di proroga all'ordinanza 7/2025, recante «Misure di eradicazione e sorveglianza della peste suina africana», pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale n. 74 del 30 marzo 2026;

Vista l'ordinanza 6 luglio 2026 del Commissario straordinario alla Peste suina africana n. 4/2026, recante «Misure di eradicazione e sorveglianza della peste suina africana», pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale n. 156 dell'8 luglio 2026;

Vista l'ordinanza 6 luglio 2026 del Commissario straordinario alla Peste suina africana n. 5/2026 recante «Rinnovo Ordinanza n.1/2026 Piano di azione nazionale per la cattura, l'abbattimento e il destino delle carcasse di cinghiale nelle zone indenni da PSA», pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale n. 156 del 08 luglio 2026;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2656 della Commissione del 4 ottobre 2024, che modifica l'allegato I del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, che stabilisce misure speciali di controllo per la peste suina africana;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2825 della Commissione del 29 ottobre 2024, che modifica l'allegato I del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, che stabilisce misure speciali di controllo per la peste suina africana;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2886 della Commissione del 12 novembre 2024, che modifica l'allegato I del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, che stabilisce misure speciali di controllo per la peste suina africana;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2928 della Commissione del 20 novembre 2024, che modifica l'allegato I del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo per la peste suina africana;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3245 della Commissione del 19 dicembre 2024, che modifica l'allegato I del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, che stabilisce misure speciali di controllo per la peste suina africana;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/164 della Commissione del 23 gennaio 2025, che modifica l'allegato I del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, che stabilisce misure speciali di controllo per la peste suina africana;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/448 della Commissione del 28 febbraio 2025, che modifica l'allegato I del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, che stabilisce misure speciali di controllo per la peste suina africana;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/498 della Commissione dell'11 marzo 2025, che modifica l'allegato I del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, che stabilisce misure speciali di controllo per la peste suina africana;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/715 della Commissione del 7 aprile 2025, che modifica l'allegato I del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, che stabilisce misure speciali di controllo per la peste suina africana;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/862 della Commissione del 30 aprile 2025, che modifica l'allegato I del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, che stabilisce misure speciali di controllo per la peste suina africana;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/902 della Commissione del 15 maggio 2025, che modifica l'allegato I del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, che stabilisce misure speciali di controllo per la peste suina africana;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1242 della Commissione del 19 giugno 2025, che modifica l'allegato I del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, che stabilisce misure speciali di controllo per la peste suina africana;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1356 della Commissione del 10 luglio 2025, che modifica l'allegato I del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, che stabilisce misure speciali di controllo per la peste suina africana;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1725 della Commissione del 4 agosto 2025, che modifica l'allegato I del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, che stabilisce misure speciali di controllo per la peste suina africana;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1753 della Commissione del 18 agosto 2025, che modifica l'allegato I del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, che stabilisce misure speciali di controllo per la peste suina africana;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1924 della Commissione del 19 settembre 2025, che modifica l'allegato I del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, che stabilisce misure speciali di controllo per la peste suina africana;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2051 della Commissione del 6 ottobre 2025, che modifica l'allegato I del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, che stabilisce misure speciali di controllo per la peste suina africana;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2189 della Commissione del 23 ottobre 2025, che modifica l'allegato I del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, che stabilisce misure speciali di controllo per la peste suina africana;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2388 della Commissione del 24 novembre 2025, che modifica l'allegato I del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, che stabilisce misure speciali di controllo per la peste suina africana;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/767 della Commissione del 26 marzo 2026, che modifica l'allegato I del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, che stabilisce misure speciali di controllo per la peste suina africana;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/985 della Commissione del 24 aprile 2026, che modifica l'allegato I del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo per la peste suina africana;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1136 della Commissione del 20 maggio 2026, che modifica l'allegato I del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, che stabilisce misure speciali di controllo per la peste suina africana;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1409 della Commissione del 19 giugno 2026, che modifica l'allegato I del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, che stabilisce misure speciali di controllo per la peste suina africana;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1795 della Commissione del 16 luglio 2026, che modifica l'allegato I del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, che stabilisce misure speciali di controllo per la peste suina africana;

Vista la nota del Ministero della Salute del 26 giugno 2026 di prot. 0019335, recante «Peste suina africana (PSA) - focolaio in allevamento in provincia di Massa Carrara - informazioni e misure di controllo»;

Vista la Nota del Ministero della Salute del 26 giugno 2026 di prot. 0019336, recante «Trasmissione del Dispositivo dirigenziale recante istituzione delle zone di protezione e di sorveglianza per il focolaio di peste suina africana (PSA) in provincia di Massa Carrara»;

Vista la Nota del Ministero della salute del 10 luglio 2026 di prot. 0020754, recante «Trasmissione del Dispositivo dirigenziale recante istituzione delle zone di protezione e di sorveglianza per il focolaio di peste suina africana (PSA) in provincia di Pistoia»;

Vista la comunicazione della Commissione europea, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'UE serie C 1504 del 18.12.2023, relativa agli orientamenti sulla prevenzione, sul controllo e sull'eradicazione della peste suina africana nell'Unione ("orientamenti sulla PSA");

Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, recante attuazione dell'art. 14, comma 2, lettere a) , b) , e) , f) , h) , i) , l) , n) , o) e p) , della legge 22 aprile 2021, n. 53, per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, e, in particolare, l'art. 3 che, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettere c) ed e) del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, individua il Ministero della salute quale Autorità centrale responsabile, ai sensi dell'art. 4, punto 55) del Regolamento (UE) n. 2016/429, dell'organizzazione e del coordinamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali per la prevenzione e il controllo delle malattie animali trasmissibili effettuati a cura dei servizi veterinari delle AASSLL;

Visto il Piano nazionale per le emergenze di tipo epidemico, pubblicato sulla pagina dedicata del portale del Ministero della salute;

Considerato che la Peste suina africana è un malattia infettiva virale trasmissibile, che colpisce i suini domestici detenuti e cinghiali selvatici e che, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) 2016/429 "normativa in materia di sanità animale" come integrato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, è categorizzata come una malattia di categoria A che, quindi, non si manifesta normalmente nell'Unione e che non appena individuata richiede l'adozione immediata di misure di eradicazione;

Tenuto conto che la Peste suina africana può avere gravi ripercussioni sulla salute della popolazione animale selvatica di cinghiali ed detenuta di suini interessata e sulla redditività del settore zootecnico suinicolo, incidendo, in modo significativo, sulla produttività del settore agricolo, a causa di perdite sia dirette che indirette con possibili gravi ripercussioni economiche in relazione al blocco delle movimentazioni delle partite di suini vivi e dei relativi prodotti derivati all'interno dell'Unione e nelle esportazioni;

Visto il disciplinare di produzione della DOP «Cinta Senese», che comprende, come zona di produzione, il territorio amministrativo della Regione Toscana fino all'altitudine di 1.200 metri s.l.m.;

Considerato che lo stesso disciplinare prevede, all'art. 1, che «la denominazione di origine protetta (D.O.P.) «Cinta Senese» è riservata esclusivamente a tutte le porzioni commestibili della carcassa di suini nati, allevati e macellati in Toscana, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti del presente disciplinare e che, all'art. 5 «i soggetti destinati alla macellazione devono essere allevati allo stato brado/semi brado a partire dal quarto mese di vita ed, ancora che gli animali devono soggiornare quotidianamente in appezzamenti di terreno sia recintati che non, provvisti di eventuale ricovero per le ore notturne e/o per le condizioni climatiche sfavorevoli. Il limite massimo di capi allevabile è di kg 1.500 peso vivo per ettaro. I riproduttori possono essere ricoverati in apposite strutture (stalle) nel periodo di accoppiamento, pre e post parto ciò per favorire i controlli sanitari e i parti»;

Considerato che è necessario evitare qualsiasi contatto dei suini iscritti al sistema di controllo della DOP «Cinta Senese», con cinghiali infetti o materiale biologico che potrebbe essere contaminato con il virus agente della Peste suina africana, che potrebbero trasmettere la malattia, fermo restando tutte le prescrizioni, imposte dalle disposizioni di cui sopra;

Considerato che, alla luce della normativa sopra richiamata, la presenza della Peste suina africana è stata individuata in alcune aree all'interno della zona di produzione dei suini iscritti al sistema di controllo della DOP «Cinta Senese» di cinghiali o di materiale biologico infetti, comportando l'eliminazione immediata dei suini in qualsiasi forma, nel rispetto nelle disposizioni imposte dal Ministero della Salute, autorità nazionale competente in materia igienico-sanitaria, come strumento di contrasto alla diffusione dell'epidemia;

Considerato che se fosse accertata la presenza di cinghiali o di materiale biologico, infetti in altre parti nella zona di produzione della stessa DOP, a causa della ulteriore diffusione dell'epidemia di Peste suina africana, sarebbe necessario procedere al depopolamento della medesima area sia dei cinghiali che degli animali allevati e, conseguentemente, anche dei suini allevati in qualsiasi forma, nel rispetto nelle disposizioni imposte dal Ministero della Salute, autorità nazionale competente in materia igienico-sanitaria, come strumento di contrasto alla diffusione dell'epidemia;

Considerato detto depopolamento per i suini allevati comporta l'eliminazione dei suini allevati o detenuti in qualsiasi forma;

Tenuto conto che la razza suina cinta senese è uno dei requisiti da rispettare, per poter utilizzare il nome registrato cinta senese come denominazione di origine protetta, conformemente al Regolamento (UE) 2024/1143 ed al pertinente disciplinare di produzione;

Visto che la razza cinta senese è classificata come una delle otto razze autoctone italiane a limitata diffusione, a causa della sua esigua consistenza numerica, come emerge dai dati forniti dal libro genealogico delle razze suine;

Ritenuto che la perdita di biodiversità legata alla cinta senese debba essere scongiurata preventivamente, al fine di impedire la perdita del pertinente patrimonio genetico e di biodiversità animale della razza suina in parola e, conseguentemente, della DOP;

Vista la richiesta, inviata dal Consorzio di tutela della DOP «Cinta Senese», acquisita con protocollo n. 0366682 del 27/07/2026, di modifica temporanea dell'art. 1 e 5 del disciplinare di produzione, con la quale si chiede di consentire temporaneamente la macellazione dei soggetti iscritti al sistema di controllo della DOP anche al di fuori della zona di produzione, di ammettere il pascolo dei suini iscritti al sistema di controllo della DOP solo se sono garantite le condizioni di biosicurezza, tramite idonee recinzioni superando l'obbligo del «prevalente pascolamento»; il superamento dei 1.500 kg di peso vivo per ettaro; di sospendere l'allevamento allo stato brado, ammettendo lo stato semibrado esclusivamente se in presenza di recinzioni che garantiscono la biosicurezza, e permettendo, altresì, in modo temporaneo, l'allevamento dei soggetti iscritti all'interno di strutture chiuse, pur garantendo il benessere animale e il superamento del limite del 3% di integrazione alimentare rispetto al pascolo per i capi iscritti al sistema di controllo;

Considerato che detto Consorzio di tutela è riconosciuto ai sensi della legge n. 526/99 e soddisfa i requisiti per la presentazione di domande di modifica del disciplinare di una DOP o di una IGP, come stabilito dall'articolo 23, comma 2, del decreto ministeriale 22 dicembre 2025, attuazione del Regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il Regolamento (UE) n. 1151/2012;

Vista la comunicazione trasmessa dalla Regione Toscana, acquisita al protocollo n. 0369078 del 28/07/2026, che conferma quanto comunicato dal Consorzio di tutela, esprimendo, al contempo, parere favorevole all'approvazione della modifica temporanea presentata;

Ritenuto di non poter escludere a priori che altri soggetti iscritti al sistema di controllo della DOP «Cinta Senese» possano essere coinvolti in futuro;

Ritenuto, altresì, che, sulla base degli elementi acquisiti, sia verosimilmente appropriato concedere un adeguato periodo di validità della modifica temporanea di che trattasi, affinché sia possibile impedire il contatto dei suini iscritti al sistema di controllo della DOP «Cinta Senese» dai cinghiali e da materiale biologico infetti, tenendo, tuttavia, in debita considerazione le future decisioni delle autorità sanitarie dell'Unione europea e nazionali, in merito all'evoluzione dell'epidemia di Peste suina africana;

Considerato lo stato della malattia e, tenuto conto degli elementi forniti, tale causa non esaurirà, realisticamente in tempi brevi, i propri effetti sui soggetti iscritti al sistema di controllo della DOP «Cinta Senese»;

Ritenuto, stante quanto sopra, di poter accogliere la proposta avanzata dal Consorzio di tutela, relativamente alle modifiche del disciplinare di produzione della DOP in parola;

Ritenuto necessario provvedere alla modifica temporanea del disciplinare di produzione della DOP «Cinta Senese», ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 5 del Regolamento (UE) 2024/1143;

Ritenuto di dover pubblicare il presente decreto sul sito internet del Ministero – sezione Pubblicità legale ai sensi dell'articolo 23, comma 6, del citato decreto ministeriale 22 dicembre 2025;

DECRETA

Il disciplinare di produzione della denominazione d'origine protetta «Cinta Senese» pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 93 dell'8 aprile 2020, è modificato come di seguito riportato:

Articolo 1

È aggiunta la seguente frase:

A seguito dell'adozione di provvedimenti da parte delle Autorità sanitarie in materia di biosicurezza e limitatamente al loro periodo di validità, la macellazione può avvenire anche al di fuori del territorio di cui all'art. 3 del presente disciplinare.

Articolo 5

Identificazione

Gli animali devono soggiornare quotidianamente in appezzamenti di terreno sia recintati che non, provvisti di eventuale ricovero per le ore notturne e/o per le condizioni climatiche sfavorevoli. Il limite massimo di capi allevabile è di kg 1.500 peso vivo per ettaro.

È sostituita dalla seguente:

Esclusivamente nei periodi in cui risultino imposte restrizioni adottate dalle Autorità sanitarie in materia di biosicurezza e per tutto il tempo in cui tali misure rimangano in vigore, gli animali devono vivere:

o in appezzamenti di terreno recintati, conformemente ai criteri di biosicurezza in modo da impedire il contatto con animali, selvatici o allevati, che rappresentino fonte di possibili infezioni;

oppure, se assenti idonee recinzioni e al solo fine di salvaguardare i capi da possibili situazioni di contagio, in stabulazione all'interno di apposite strutture (stalle) nel rispetto, in ogni caso, delle norme per il benessere animale.

È aggiunta la seguente frase:

Alimentazione

Sia l'obbligo di garantire che l'alimentazione derivi da pascolo in bosco e/o in terreni nudi seminati sia i limiti quantitativi di integrazione giornaliera non valgono nei periodi in cui risultino imposte restrizioni adottate dalle Autorità sanitarie in materia di biosicurezza, per tutto il tempo in cui tali misure rimangano in vigore.

Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione dello stesso sul sito internet del Ministero e si applica per mesi dodici.

Roma

IL DIRIGENTE

Pietro Gasparri

(Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)